



FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)
Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura Scienza e istruzione) e XI (Lavoro Pubblico e privato)



AUDIZIONE DEL 28 MARZO 2023

nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo

Contributo Scritto a cura di

- Dott. Francesco De Nardo

(Coordinatore Nazionale Portale informazione fiscale FISCOSEN
Membro della Direzione Nazionale CSEN)

- Dott. Ugo Spicocchi

(Coordinatore Nazionale Portale informazione fiscale FISCOSEN
Membro della Direzione Nazionale CSEN)

- Dott. Alessandro D'Aprile

Responsabile Nazionale CSEN Ufficio RUNTS



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

Premessa



Stante gli effetti dirompenti, sul mondo sportivo, che i decreti attuativi della Legge Delega 86/19, potrebbero avere sul mondo sportivo riteniamo opportuno sottoporre all'attenzione delle Commissioni VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, alcune considerazioni preliminari finalizzate a garantire una immediata applicazione delle norme in materia di lavoro sportivo, nel rispetto del principio di semplificazione e di coordinamento normativo richiamato dalla Legge Delega 86/19.

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, in materia di lavoro sportivo, in attuazione dell'articolo 5 della legge delega 86/2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, "dovrebbe" rappresentare un punto di svolta per il mondo sportivo nazionale, derivando dalla delega assegnata al Governo ad adottare decreti legislativi per il riordino dell'intera disciplina del settore sportivo, coordinando, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa. Prima l'articolo 10 comma 13 – quater della L. 106 del 23 luglio 2021 e poi l'art. 16 del D.L. 29/12/2022 n. 198 (c.d. "milleproroghe"), recante "Proroga di termini in materia di sport", hanno sancito il **rinvio, al 1° gennaio prima ed al 1° luglio 2023 poi**, dell'entrata in vigore delle **disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2021** in materia di lavoro sportivo, data entro la quale continueranno a valere le attuali "regole del gioco". Sostanzialmente, viene "ribaltato il paradigma" rispetto alla situazione attuale: mentre oggi la situazione di fatto è che, nello sport dilettantistico, gran parte dei collaboratori sono inquadrati quali "sportivi dilettanti", domani, la regola sarà che "chi percepisce compensi di qualunque entità, anche un solo euro, per lo svolgimento dell'attività sportiva sarà considerato un lavoratore".

Il Decreto 36, nella versione originale, aveva previsto, seppur in maniera residuale le prestazioni sportive amatoriali, quali attività non rientranti tra quelle tipiche del lavoratore sportivo, che, ai sensi dello stesso decreto, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. Nel dettaglio, veniva riconosciuto alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, alle FSN, alle DSA, nonché agli EPS riconosciuti dal CONI, la facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di soggetti amatori prevedendo che l'attività di tali soggetti amatori, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità fosse finalizzata alla promozione dello sport, fosse posta in essere in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, avesse esclusivamente finalità amatoriali e fosse incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario fosse socio o al quale fosse associato, oppure tramite il quale l'amatore stesso svolgesse la propria attività amatoriale.

Quanto al contenuto della suddetta prestazione, veniva specificato come essa fosse comprensiva: dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Per tali prestazioni – che non potevano essere in alcun modo retribuite, nemmeno da parte del beneficiario, potevano essere riconosciuti premi e compensi occasionali, in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfetari. A tali premi, indennità, compensi e rimborsi si applicava il regime tributario previsto dallo stesso decreto che prevedeva che si applicasse a tale fattispecie la soglia di esenzione di cui all'art. 69 comma 2 del DPR 917/1986. Si specificava, poi, che le suddette prestazioni sportive erano considerate di natura professionale, per l'intero importo, quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale (annuo) di € 10.000 di cui all'art. 69, co. 2, del DPR 917/1986.

Pur comprendendo, e condividendo, l'opportunità e la necessità di assicurare ai lavoratori dello sport le medesime garanzie previste per la generalità dei lavoratori, **non appare adeguatamente rispettato il dettato della legge delega in relazione al rispetto della sostenibilità economica per il sistema, a maggior ragione tenendo in considerazione l'attuale situazione determinata dalla pandemia e dal caro energia. Considerata l'entità media dei compensi incassati**

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 Roma (RM)

C.F. 80192090589

Tel: +39 06 32 94 807 - Fax: +39 06 32 92 397 - Mail: info@fiscocsen.it info@csen.it

Internet www.csen.it www.fiscocsen.it



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

dai collaboratori sportivi appare difficile ipotizzare che, a fronte di oneri certi a carico degli stessi e delle società sportive, possa essere ipotizzabile il raggiungimento di un ammontare pensionistico dignitoso. Appare peraltro difficile ipotizzare che un atleta, un allenatore, un arbitro, un tecnico/istruttore che operano a livello dilettantistico possano pensare di “andare in pensione” come sportivi dilettanti, considerata la durata ipotizzabile dell’attività sportiva;

Relativamente al tema del lavoro sportivo, la situazione odierna prevede, ai sensi degli Articoli 67 e 69 del TUIR che i redditi per i collaboratori sportivi (ovvero quelle figure che sono indispensabili per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, di formazione e di assistenza, quali ad esempio i Tecnici, i Giudici di Gara, gli allenatori, gli istruttori, i collaboratori amministrativo gestionali) rientrano nell’alveo dei cosiddetti “redditi diversi”.

Infatti, ai sensi dell’Articolo 67 TUIR, sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne’ in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

- Indennità di trasferta
- Rimborsi forfetari di spesa
- Premi (erogati in ragione dei risultati conseguiti in gara)
- Compensi

erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (ovvero Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche). Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Ad oggi, il trattamento fiscale delle indennità, compensi e premi è disciplinato dall’articolo 69 del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) e precisamente al comma 2 ove è previsto che le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Quindi, nel dettaglio, la norma all’oggetto prevede che tali compensi non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF di chi li percepisce per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000,00 euro (importo fissato con legge di bilancio 2018), il che significa che al di sotto di tale cifra non si è soggetti a tassazione. Al superamento di tale soglia e fino ad un importo di 30.658,28 euro si applica, di contro, una ritenuta IRPEF a titolo di imposta pari alla percentuale del primo scaglione di reddito (attualmente fissata al 23%) maggiorata delle addizionali regionali e comunali. Oltre i 30.658,28 euro, sulla parte eccedente tale importo si applica, invece, una ritenuta nella stessa misura, ma a titolo d’acconto. Ciò significa che nel primo caso (ritenuta a titolo d’imposta) il compenso percepito è tassato in via definitiva ed il percipiente non indicherà, pertanto, nella propria dichiarazione dei redditi (sempreché tenuto a presentarla) l’importo ricevuto. Nel secondo caso (ritenuta a titolo d’acconto), viceversa, il percipiente ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi ed indicare l’importo ricevuto e la ritenuta subita. Si ribadisce che, sempre ai sensi del sopra menzionati art. 69 TUIR, non concorrono a formare il reddito imponibile e, pertanto, non sono soggetti a ritenuta IRPEF, i rimborsi spese a piè di lista (vale a dire i rimborsi di spese documentate) relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dagli sportivi per prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale di residenza. Secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 5, della L. 14/2009, le disposizioni analizzate hanno valenza per tutti coloro che svolgono la loro attività nell’ambito dello sport dilettantistico, sotto forma di didattica, formazione, preparazione e assistenza all’attività sportiva. Tali norme,



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

dunque, si applicano non solo agli atleti dilettanti, ma anche ad allenatori, tecnici, giudici di gara, eventuali commissari speciali e, infine, ai dirigenti delle associazioni. Possono fruire, inoltre, del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all'interno dell'associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e contabile (art. 69 TUIR). La corresponsione dei compensi/rimborsi è soggetta ad un duplice adempimento incombente in capo all'ente associativo:



- Redazione ed invio telematico della Certificazione Unica, introdotta dal D. Lgs. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) ed in vigore dal 01.01.2015;
- Redazione ed invio telematico del Modello 770 (dichiarazione dei sostituiti di imposta) allorché ci sia almeno un collaboratore sportivo con ritenuta a titolo di imposta o di acconto.
- Infine, va segnalato che l'art. 25, comma 5, della L. 133/1999 (come modificato dalla L. 342/2000) ha introdotto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a 516,45 euro effettuati da società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e dei versamenti superiori a 516,45 euro effettuati in favore delle stesse. Tali operazioni devono dunque essere eseguite tramite conti correnti bancari, conti correnti postali, o altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Tale obbligo è stato innalzato a 1.000,00 euro a norma dell'art. 1, comma 713, del D.D.L. 1698/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).

Venendo poi, alle **normative in tema di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro**, le associazioni e società sportive sono soggette agli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, come accade per qualunque "azienda", intesa come il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. Nel caso di lavoratori subordinati all'interno dell'associazione sportiva dilettantistica, il datore di lavoro è quindi soggetto ai diversi obblighi previsti dal Decreto 81/2008. Egli dovrà perciò:

- **Redigere un documento di valutazione dei rischi (DVR)** all'interno del quale verranno descritte tutte le situazioni di rischio identificate sul luogo di lavoro e le opportune misure di prevenzione e protezione.
- **Nominare un RSPP** (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ovvero la figura che, come specificato all'articolo 2 del D.Lgs. 81/08, viene designata "per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi".

Il datore di lavoro dovrà individuare altresì:

1. **medico competente**, professionista da nominare qualora emerga - dalla valutazione dei rischi - la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per certificarne l'idoneità alle proprie mansioni;
2. **addetti antincendio e primo soccorso**, opportunamente formati;
3. **preposto alla sicurezza**.

Occorrerà altresì ottemperare ad obblighi di:

- **Messa in sicurezza dei "luoghi di lavoro"** (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazioni antincendio, ecc.)
- **Informazione, formazione e addestramento degli operatori addetti alle attività sportive**. Il datore di lavoro deve anche fornire a tutti i lavoratori subordinati **adeguata informazione, formazione e addestramento riguardante i pericoli presenti e le misure di sicurezza da adottare**. Nel caso sia stato eletto un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, poi, il datore di lavoro ha l'obbligo della formazione anche per questa figura.



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

Nel caso invece del **Collaboratore sportivo** che è parificato al Volontario nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, esso costituisce un SOGGETTO OBBLIGATO (ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 81/08) e quindi **NON SOGGETTO a TUTELA**. L'unica "tutela" è data dall'art. 3 comma 12 bis. L'articolo prevede che **"ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto:**

- a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività".
- Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

Descrizione dei principali adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08	Articolo di riferimento del D.Lgs. 81/08	Associazione sportiva con almeno un lavoratore subordinato	Associazione sportiva priva di rapporti di lavoro subordinati
Redazione di un documento contenente la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di sicurezza	Art. 17 Art. 28	SI	NO
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o svolgimento diretto dei compiti da parte del Datore di Lavoro	Art. 17	SI	NO
Nomina del Medico Competente nei casi in cui si renda necessaria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Art. 18	SI	NO
Nomina e formazione dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze, dell'antincendio e del primo soccorso	Art. 43	SI	NO
Predisposizione delle procedure da attuare in caso di emergenza	Art. 43	SI	NO (*)
Informazione, formazione e addestramento sulla sicurezza dei lavoratori	Art. 36 Art. 37	SI	NO
Formazione del Rappresentante dei Lavoratori, se eletto dai lavoratori	Art. 37	SI	NO
Gestione sicurezza nei lavori in appalto non di tipo "edile", presso i luoghi di cui si ha giuridica disponibilità	Art. 26	SI	NO
Adempimenti a carico del Committente di lavori di natura edile	Titolo IV	SI	SI
(*) la gestione dell'emergenza dovrà comunque essere garantita nei confronti degli utenti e del pubblico eventualmente presente			

Pertanto, ad oggi il volontario – art.- 21 equiparato al lavoratore autonomo, ivi compreso il collaboratore sportivo. Riportiamo a tal proposito interpello in cui la Commissione ritiene che il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all'art. 90 della Legge n. 289/2002, **sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile**, per i quali l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

l'applicazione dell'art. 21. Inoltre, è opportuno evidenziare che, l'art. 3 comma 12-bis del decreto in parola, prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro "prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione". Restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento dell'associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.

Nel caso di co.co.co la norma vigente prevede l'applicazione di tutte le misure di sicurezza previste dal lavoratore subordinato se l'attività lavorativa si svolge nella sede del committente.

CONSEGUENZE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI DI RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Con l'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, prevista dal decreto legislativo n.36/2021 e s.m.i., si registreranno alcune conseguenze tra le quali segnaliamo:

I compensi sportivi dilettantistici, così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi, non esisteranno più. Infatti, le collaborazioni, infatti, potranno assumere esclusivamente due forme: quella del **lavoro sportivo** e quella del **volontariato puro** (viene cancellata con un colpo di spugna la figura dell'amatore).

- **Volontariato sportivo:** Il volontario che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, dovrà comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non potrà essere remunerato in alcun modo, ma potrà ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.
- **Lavoratore sportivo:** saranno considerati lavoratori sportivi gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici nonché ogni tesserato che svolga verso un corrispettivo (paradossalmente anche 1 euro per un intero periodo d'imposta) le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. L'inclusione di nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive verrà codificata attraverso successive specifiche delibere federali.

Tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di riforma dello Sport e dalle delibere federali dovranno essere inquadrati secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo). **In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Salute e sicurezza: Per quanto riguarda i controlli sanitari sui lavoratori sportivi si demanda all'adozione di un apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri (o dell'Autorità politica con delega allo sport); si prevede la



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

possibilità, e non più l'obbligo come attualmente previsto, che le suddette disposizioni contemplino anche l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 41 del D.Lgs 81/2008, – eliminando altresì il riferimento al fatto che lo stesso svolga prestazioni di carattere non occasionale – nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche.

Si individuano le disposizioni ordinamentali generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, assicurazione sociale per l'impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi. Si rimanda la definizione delle **modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica** del lavoratore sportivo al medesimo DPCM, di cui sopra, volto alla definizione delle modalità in base alle quali andranno svolti i controlli medici dei lavoratori sportivi. Per evitare sovrapposizioni si precisa che il **medico specialista in medicina dello sport** certifica l'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, mentre il **medico competente**, di cui al D.Lgs. 81/2008, ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il lavoratore sportivo, sia subordinato che co.co.co, sia nel professionismo che nel dilettantismo, è **assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**. La copertura assicurativa per responsabilità civile deve essere assicurata anche ai volontari (oltre a quanto già previsto per morte e invalidità permanente).

Conclusioni: Ci preme ribadire l'incipit della circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro: *"...L'esame delle norme consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro....."*. Da tale incipit derivava l'individuazione del lavoro sportivo quale terza categoria lavoristica rispetto alle forme di lavoro autonomo e subordinato.

Un sistema, quello sportivo, che ad oggi ha permesso il raggiungimento del concetto di sport per tutti, di sport aperto a tutti, di sport alla portata di tutti (anche economica) vedrà accollarsi un aumento esponenziale dei costi. Infatti, seppur per compensi ai lavoratori sportivi fino a 5000 euro non si registrano contributi pensionistici o tassazione sul reddito:

1. Ai fini **dell'assicurazione INAIL**: Il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente (INAIL – Circolare n. 21 del 16 maggio 2022 - limiti, minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto - Dal 1 luglio 2022 MINIMO MENSILE: 1.481,72 - MASSIMO MENSILE: 2.751,78 - 0580 - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - 17,75 per mille - 0590 - Attività degli sportivi professionisti, ad esempio atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici - 79,00 per mille).
2. Ai fini degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro si passerebbe da semplici obblighi informativi a obblighi di: **Redigere un documento di valutazione dei rischi (DVR)** all'interno del quale verranno descritte tutte le situazioni di rischio identificate sul luogo di lavoro e le opportune misure di prevenzione e protezione - **Nominare un RSPP** (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ovvero la figura che, come specificato all'articolo 2 del D.Lgs. 81/08, viene designata "per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi". In alternativa, può assumere egli stesso tale ruolo - individuare altresì: **medico competente, preposti alla sicurezza**.

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 Roma (RM)

C.F. 80192090589

Tel: +39 06 32 94 807 - Fax: +39 06 32 92 397 - Mail: info@fiscocsen.it info@csen.it

Internet www.csen.it www.fiscocsen.it



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

3. Le somme versate ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico dal CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD, SSD, a **titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive**, anche **a titolo di convocazione a raduni**, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, **sono soggette ad una ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa***, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 2, DPR n. 600/1973. Tali premi non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione del reddito complessivo e non saranno assoggettati a contributi previdenziali.

8

SOLUZIONI PROPOSTE:

1. **L'articolo 10 del D. Lgs 36/2021 prevede che il Dipartimento per lo Sport eserciti** le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste dalle norme all'oggetto. **Tale controllo, non può prescindere da un diretto coinvolgimento del CONI, del CIP e dei singoli Organismi Affilianti (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva).**
2. Relativamente a quanto detto nel punto precedente, appare necessario che le attività sportive, didattiche e formative siano svolte nell'ambito dei programmi stabiliti dall'Organismo Affiliante (FSN, DSA, EPS) che dovrà assumere la responsabilità del controllo ai fini della permanenza della singola ASD o SSD nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. A tal proposito occorre chiarire quali debbano essere le attività che devono essere svolte da un ente sportivo per poter mantenere l'iscrizione nel Registro. Infatti, l'articolo 5 del D.Lgs. 39/21 prevede che nel Registro siano *"iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI"*. Da una lettura formale della norma emerge il dubbio che l'iscrizione sia subordinata allo svolgimento contemporaneo sia di attività sportive che di attività didattiche e formative. In questo caso si correrebbe il rischio di penalizzare gli enti sportivi che praticano solo una delle tre attività, mentre sarebbe opportuno precisare che basti svolgere, alternativamente, almeno una delle tre per mantenere l'iscrizione nel registro.
3. L'attuale **definizione data relativamente agli Enti di Promozione Sportiva** presentata dai Decreti n. 36 e 39 del 28 febbraio 2021 li rappresenta come organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche. Ci sembra una definizione troppo generica e riduttiva che dovrebbe essere integrata con quanto ad oggi nelle prerogative dei stessi EPS prevedendo che gli stessi vengano definiti come organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive **con finalità promozionali, anche con modalità competitive**, ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche.
4. L'attuale versione del d.lgs.36/21 prevede solo due figure: Lavoratori Sportivi e Volontari. I primi sono tutti coloro che percepiscono corrispettivi, di qualunque entità, a fronte di prestazioni rientranti tra le mansioni previste dai regolamenti degli organismi affilianti mentre i secondi sono quei soggetti che svolgono a mero titolo volontaristico le proprie prestazioni senza percepire alcun compenso fatta eccezione per i rimborsi analitici, a piè di lista (viaggio, vitto e alloggio) in occasione di trasferte fuori dal comune di residenza. Ma, nella realtà dei fatti, nello sport dilettantistico esiste una molteplicità di soggetti (es. dirigenti accompagnatori, arbitri, tecnici, direttori di gara negli sport che non rappresentino le 3 leghe maggiori ovvero Calcio, Pallavolo, Pallacanestro) che svolgono occasionalmente mansioni fondamentali per lo svolgimento delle attività sportive e a cui vengono riconosciuti rimborsi forfetari o "gettoni di presenza" di modico importo. È evidente la difficoltà, se non l'impossibilità, di inquadrare tali soggetti tra le figure previste per il lavoro sportivo. I rimborsi forfetari erogati in tali fattispecie, non possono essere considerati come rientranti né tra i redditi di lavoro autonomo né tra quelli di lavoro subordinato. Potrebbe quindi essere considerati a pieno titolo redditi diversi



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

ai sensi dell'art.67 del TUIR. Al fine di evitare un utilizzo improprio di tale strumento potrebbe essere fissato un limite di indennità giornaliera e annuale nonché un limite di giornate in cui possono prestare la loro attività a favore dell'organismo sportivo. Occorrerebbe, pertanto, prevedere la reintroduzione della figura dell'AMATORE, (che invero era stata prevista nel Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e che è stata eliminata dal Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, contenente disposizioni integrative e correttive dello stesso decreto n. 36) creando in tal modo una "zona cuscinetto", un ammortizzatore, che si ponga tra la figura del VOLONTARIO e quella del LAVORATORE. A tal proposito, si propone di utilizzare il limite dei 5000,00 euro di compensi, rimborsi forfetari e premi, per l'intero periodo di imposta al fine di dare un contorno alla zona di amatorialità evitando, nel contempo, aggravio di spesa per l'erario (stante la neutralità fino a 5000,00 euro dei compensi, ai fini Contributivi e di tassazione sul reddito, già prevista dal decreto 36). In tal modo si potrebbe riuscire a contemperare e salvaguardare i giusti interessi delle figure realmente amatoriali (Giudice di gara amatore, Tecnico amatore, Addetto alla segreteria amatore ecc.) che nulla hanno a che fare con il concetto di lavoratore autonomo o subordinato ma che non rientrerebbero nel concetto di Volontario stabilito dal D. Lgs. 36/2021.

5. Circa i Premi corrisposti in occasione di manifestazioni sportive, l'art. 36, comma 6 quater, D.Lgs. 36/2021, inquadra le somme corrisposte a titolo di premio in occasione di manifestazioni sportive come premi ai sensi dell'art. 30, secondo comma, D.P.R. 600/73. In molteplici casi le manifestazioni sportive prevedono premi di importo esiguo, per i quali gli adempimenti richiesti sarebbero eccessivi rispetto alle somme erogate. A tal fine sarebbe opportuno prevedere, anche in tal caso, delle soglie di esenzione in modo da semplificare gli adempimenti.
6. Nell'ambito della presunzione, prevista dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, per le collaborazioni coordinate e continuative basata sul numero di ore di lavoro settimanali (non superiori a 18 escluse quelle dedicate alla partecipazione a manifestazioni sportive) e sulla mansione svolta (prestazioni rientranti nei regolamenti delle FSN, DSA, EPS), sarebbe opportuno incrementare il numero di ore da 18 a 36 al fine di rendere tale disposizione compatibile con le effettive esigenze del mondo sportivo dilettantistico che non sia quello delle leghe e dei campionati (calcio, pallavolo, pallacanestro).
7. Nell'ambito della definizione data, all'articolo 25 del Decreto n. 36, di "lavoratore Sportivo" come colui che "svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva", la definizione ed elencazione delle mansioni all'oggetto, avendo dirette conseguenze sull'inquadramento del rapporto di lavoro (sportivo o non sportivo), richiederebbe un coordinamento che potrebbe essere affidato dal legislatore al CONI e al CIP, fermo restando che l'elenco debba essere suddiviso per ciascuna disciplina sportiva dilettantistica debba essere approvato dal Ministero del Lavoro.
8. L'art. 25, comma 6 bis, prevede che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di Promozione Sportiva debbano stipulare un contratto individuale con i Direttori di gara e con tutti i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata nei regolamenti sportivi, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia in merito alla corretta applicazione delle regole che in merito alla rilevazione di tempi e distanze. Tali soggetti rientreranno, ai sensi della nuova normativa, tra i lavoratori sportivi, per cui gli Organismi Sportivi dovranno applicare ad essi i contratti di lavoro subordinato, autonomo o autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. È evidente che tale disposizione non ha valutato con attenzione le situazioni reali in cui la norma andrà applicata. Infatti, escludendo il caso delle leghe maggiori (Calcio, Basket, Pallavolo), nelle quali i direttori di gara operano in modo continuativo e professionale, nella stragrande maggioranza delle discipline sportive il numero degli arbitri e direttori di gara (specie per gli Enti di Promozione Sportiva che operano in tutte le circa 400 discipline sportive riconosciute per l'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche) diventa molto rilevante stante le migliaia di manifestazioni promozionali organizzate su tutto il territorio Nazionale dagli EPS tra i quali il CSEN. Tali soggetti percepiscono per la maggior parte "gettoni di presenza" quantificabili in qualche centinaio di euro all'anno; inoltre



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

l'occasionalità della prestazione, legata al singolo evento sportivo, difficilmente consentirà ai singoli Organismi Sportivi di contrattualizzare tali soggetti. Pertanto se la disposizione è applicabile nel caso di soggetti che operano in modo continuativo e professionale, difficilmente lo sarà in tutti quei casi in cui la prestazione ha natura non continuativa. In tali casi normalmente è previsto un mero gettone forfettario di importo esiguo che sarebbe più corretto considerare tra i redditi diversi.

9. Relativamente alle Collaborazioni Amministrativo-Gestionali, l'art. 25 esclude tali collaborazioni da quelle previste per il lavoro sportivo, pur prevedendo al successivo art. 37 che per queste si applicano ai fini previdenziali le disposizioni dell'art. 35 commi 2, 8 bis e 8 ter e ai fini tributari le disposizioni dell'art. 36, comma 6. Di fatto estende alle collaborazioni amministrativo gestionali le medesime agevolazioni previste per le collaborazioni sportive. Se l'intento del legislatore è quello di estendere a tale tipo di collaborazione le medesime agevolazioni previste per il lavoro sportivo sarebbe opportuno aggiungere anche i commi 6 e 7 dell'art. 35 al fine di definire con precisione le aliquote previdenziali applicabili.
10. La prima versione del Decreto 36/2021 prevedeva che il lavoratore sportivo potesse assumere la qualifica di: lavoratore dipendente, di co.co.co., lavoratore autonomo, **anche occasionale**. Alla luce del **decreto legislativo correttivo n. 163/2022 che ha integrato e modificato il d.lgs. n. 36/21 sono state eliminate le prestazioni occasionali e pertanto a partire dal 1° luglio 2023 l'inquadramento dei lavoratori sportivi con applicazione della disciplina fiscale e contributiva differenziata non sembra potersi applicare al lavoro occasionale. In base alla lettera della norma, l'abrogazione dall'art. 25 nella parte in cui tra le tipologie contrattuali riferibili al lavoratore sportivo comprendeva le prestazioni occasionali di cui all'art.54-bis del d.l. n. 50/17 convertito con modificazioni in l. 96/17 farà sì che le stesse prestazioni occasionali potranno essere utilizzate dai sodalizi, anche per le prestazioni rese da lavoratori sportivi, ma con applicazione della disciplina comune e non del trattamento riservato al lavoro sportivo: non potendo beneficiare della franchigia fiscale prevista dall'art. 36 scontreranno l'ordinaria ritenuta a titolo di imposta nella misura pari al 20%. Si auspica la reintroduzione delle stesse tra le tipologie contrattuali riferibili al lavoratore sportivo.**
11. Per le Società Sportive Dilettantistiche e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, l'articolo 8 (comma 3) del Decreto Legislativo 36/2021 stabilisce che possano destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
12. In deroga alla regola generale illustrata, il comma 4-bis introduce la possibilità per gli enti sportivi che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari – previa autorizzazione della Commissione europea ex art. 108, par. 3, TFUE, sugli aiuti di Stato – di innalzare dal 50% all'80% la quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinabili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione di dividendi. La relazione illustrativa evidenzia che si tratta di una previsione pro-concorrenziale, volta a incoraggiare investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport. Infine il comma 4 dell'articolo 8 prevede che sempre per SSDaRL e cooperative di cui al Libro V, titoli V e VI, del codice civile sia ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3. **ATTENZIONE:** L'applicazione di queste nuove possibilità cozza con le previsioni contenute nell'articolo 148 comma 8 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Infatti, le disposizioni di cui ai commi 3 (de-commercializzazione speciale corrispettivi specifici), 5 (somministrazione), 6 (turismo sociale) si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ATTENZIONE: L'applicazione di queste nuove impedisce l'utilizzo della L. 398/91 applicabile alle sole associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (nel caso delle SSDaRL, ai fini dell'applicabilità del Regime Forfetario all'oggetto occorre prevedere il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione né in modo diretto né indiretto).

Occorrerebbe, pertanto, prevedere che per gli enti sportivi dilettantistici costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile che optassero per le previsioni contenute nei commi 3, 4, 4-bis dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 36/2021, si presuma piena compatibilità con le previsioni contenute nell'articolo 148 comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 nonché con la possibilità di applicazione del regime forfetario previsto dalla LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398.

13. **RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA (Art. 7 del D.Lgs 39/2021)** - In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 31/08/2022 - E' previsto che, con la domanda di iscrizione al Registro possa essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14 che stabilisce che **le ASD possono, in deroga al DPR 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RASD**, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro 20 gg presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6. **ATTENZIONE:** Non si fornisce l'ammontare né qualunque altra definizione del patrimonio minimo per acquisire la personalità giuridica. Inoltre, il notaio non trova in tali articoli neppure la regolamentazione di come valutare il patrimonio qualora sia conferito in natura. Infine, non sono previste neppure le norme di coordinamento per regolamentare il passaggio dai registri delle persone giuridiche regionali e delle province autonome alla personalità giuridica acquisita attraverso il RUNTS se l'ASD è iscritta anche a tale registro. **Occorrerebbe, pertanto, introdurre una norma di Coordinamento per regolamentare il passaggio dai registri delle persone giuridiche regionali e delle province autonome alla personalità giuridica acquisita attraverso il RUNTS se l'ASD è iscritta anche a tale registro.**

Ulteriori possibili proposte:

- **Nell'ambito dei Lavoratori Sportivi si suggerisce l'introduzione di una norma che consenta la creazione facoltativa di una cassa privata con quota fissa, ai fini della determinazione dell'assegno pensionistico privato. Obbligo di assicurazione misto INAIL e/o privato per tutte le figure di lavoro sportivo e co.co.co;**
- **In tema di sicurezza si suggerisca l'introduzione di una norma che preveda per gli Enti Sportivi Dilettantistici: possibilità di espletare gli obblighi attraverso la redazione di un DVR semplificato; si potrebbe altresì prevedere che i corsi sulla sicurezza, a favore dei lavoratori sportivi, vengano erogati, direttamente e gratuitamente, attraverso erogazione gratuita on line da parte della società sport e salute.**



FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

Riportiamo le seguenti proposte concrete

12

Proposta Modifiche al D.lgs n. 36 del 28 febbraio 2021 per come modificato dalle norme del “decreto correttivo” D.lgs 163/2022

TESTO ATTUALE	PROPOSTA MODIFICA	TESTO MODIFICATO
Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende: a) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica	Dopo “attività sportiva, nonché” aggiungere ,in modalità anche alternativa,	Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende: a) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché, in modalità anche alternativa, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
Articolo 2 – Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende: s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche	Dopo “con finalità” e prima di “ricreative e formative” aggiungere promozionali, anche con modalità competitive,	Articolo 2 – Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende: s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità promozionali, anche con modalità competitive, ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche
Articolo 2 – Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende: gg) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano	Dopo “che svolgono attività sportiva, compresa” aggiungere ,in modalità anche alternativa,	Articolo 2 – Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende: gg) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa, in modalità anche alternativa,

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 Roma (RM)

C.F. 80192090589

Tel: +39 06 32 94 807 - Fax: +39 06 32 92 397 - Mail: info@fiscocsen.it info@cSEN.it

Internet www.cSEN.it www.fiscocsen.it



FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;		l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
Articolo 7 - Atto costitutivo e statuto 1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.	Dopo “con atto scritto” aggiungere ,nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata,	Articolo 7 - Atto costitutivo e statuto 1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.
Articolo 7 - Atto costitutivo e statuto Comma 1 lettera b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica	Dopo “ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;” aggiungere che possono essere svolte anche in forma alternativa, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 4 del D.L.vo n. 39 del 28/02/2021	Articolo 7 - Atto costitutivo e statuto Comma 1 lettera b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica che possono essere svolte anche in forma alternativa, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all'articolo 4 del D.L.vo n. 39 del 28/02/2021.
Articolo 8 - Assenza di fine di lucro	Aggiungere il Comma 5. Per gli enti sportivi dilettantistici costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile che optassero per le previsioni contenute nei commi 3, 4, 4-bis del presente articolo, si presume piena compatibilità con le previsioni contenute nell'articolo 148 comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 nonchè con la possibilità di applicazione del regime forfetario previsto dalla LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398.	Articolo 8 - Assenza di fine di lucro 5. Per gli enti sportivi dilettantistici costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile che optassero per le previsioni contenute nei commi 3, 4, 4-bis del presente articolo, si presume piena compatibilità con le previsioni contenute nell'articolo 148 comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 nonchè con la possibilità di applicazione del regime forfetario previsto dalla LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398.



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

Articolo 10 - Riconoscimento ai fini sportivi 3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.	Dopo “Dipartimento per lo sport”, sostituire “avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita ” con avvalendosi del CONI e degli Organismi affiliati che riconoscono associazioni e società sportive ai fini sportivi, esercita	Articolo 10 - Riconoscimento ai fini sportivi 3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi del CONI e degli Organismi affiliati che riconoscono associazioni e società sportive ai fini sportivi, esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.
Articolo 10 - Riconoscimento ai fini sportivi 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico	Dopo “comunque non inferiore a” sostituire venti con sessanta	Articolo 10 - Riconoscimento ai fini sportivi 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a sessanta giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico
Articolo 12 - Disposizioni tributarie	aggiungere Comma 4. A partire dal 17 novembre 2022 e fino al 31/12/2023 viene prevista l'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie finalizzate ad adeguare gli atti costitutivi/statuti a “modifiche o integrazioni normative” previste dal presente decreto.	Articolo 12 - Disposizioni tributarie 4. A partire dal 17 novembre 2022 e fino al 31/12/2023 viene prevista l'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie finalizzate ad adeguare gli atti costitutivi/statuti a “modifiche o integrazioni normative” previste dal presente decreto.
Articolo 25 - Lavoratore sportivo	reintrodurre il comma 4 abrogato dall'art. 13, d.lgs. 05.10.2022, n. 163	Articolo 25 - Lavoratore sportivo 4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

	Comma 4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.	essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Articolo 28 - Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo Comma 2 – lettera a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive	Dopo “non supera le” sostituire “ diciotto ore settimanali ” con trentasei ore settimanali	Articolo 28 - Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo Comma 2 – lettera a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le trentasei ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive
	Aggiungere l'articolo Art. 29 bis - Prestazioni Sportive degli Amatori 1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni sportive amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Un soggetto si presume amatore, ai sensi del presente articolo, qualora sia tesserato con l'organismo affiliante, Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, che se ne avvale direttamente o con il quale siano	Articolo 29 bis - Prestazioni Sportive degli Amatori 1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni sportive amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Un soggetto si presume amatore, ai sensi del presente articolo, qualora sia tesserato con l'organismo affiliante, Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, che se ne avvale direttamente o con il quale



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

	affiliati le società e associazioni sportive che li impiegano e se le prestazioni oggetto della collaborazione risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione per i quali lo stesso sportivo amatore risulta tesserato. 2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi, compensi occasionali e rimborsi forfetari di spesa, anche in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nel limite dei 5.000 euro annui per ogni amatore e per anno solare, da parte della totalità degli Enti Sportivi Dilettantistici utilizzatori. I predetti premi, comensi, rimborsi forfetari, nei limiti sopramenzionati vengono considerati Redditi Diversi. Quando i suddetti premi, compensi occasionali e rimborsi forfetari di spesa, anche in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, superano il limite dei 5.000 € annui l'amatore rientra nelle previsioni dell'articolo 25 del presente decreto. Agli amatori possono essere altresì rimborsate le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. 3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	siano affiliati le società e associazioni sportive che li impiegano e se le prestazioni oggetto della collaborazione risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione per i quali lo stesso sportivo amatore risulta tesserato. 2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi, compensi occasionali e rimborsi forfetari di spesa, anche in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nel limite dei 5.000 euro annui per ogni amatore e per anno solare, da parte della totalità degli Enti Sportivi Dilettantistici utilizzatori. I predetti premi, comensi, rimborsi forfetari, nei limiti sopramenzionati vengono considerati Redditi Diversi. Quando i suddetti premi, compensi occasionali e rimborsi forfetari di spesa, anche in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, superano il limite dei 5.000 € annui l'amatore rientra nelle previsioni dell'articolo 25 del presente decreto. Agli amatori possono essere altresì rimborsate le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. 3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
--	---	---



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale. 4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di amatori devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale. 4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di amatori devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Articolo 36 - Trattamento tributario 6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI,CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600	Dopo "decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" aggiungere ,solo al superamento della soglia di 5.000 euro. Al di sotto di tale soglia sono invece inquadrate e considerate come Redditi diversi, ai sensi dell'articolo 29 bis comma 2 del presente Decreto*. *(per come aggiunto dal presente documento)	Articolo 36 - Trattamento tributario 6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI,CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, solo al superamento della soglia di 5.000 euro. Al di sotto di tale soglia sono invece inquadrate e considerate come Redditi diversi, ai sensi dell'articolo 29 bis comma 2 del presente Decreto.
Articolo 37 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale	Reintrodurre il Comma 6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35.	Articolo 37 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale 6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35.



FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

Proposta Modifiche al decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021

18

TESTO ATTUALE	PROPOSTA MODIFICA	TESTO MODIFICATO
Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Associazione o Società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;	Dopo “attività sportiva, nonché” aggiungere ,in modalità anche alternativa,	Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Associazione o Società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché ,in modalità anche alternativa, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;	Dopo “con finalità” aggiungere promozionali, anche con modalità competitive,	Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: g) Enti di promozione sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità promozionali, anche con modalità competitive, ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;
Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva	Dopo “che svolgono attività sportiva, compresa” aggiungere ,in modalità anche alternativa,	Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa, in modalità anche alternativa, l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 Roma (RM)

C.F. 80192090589

Tel: +39 06 32 94 807 - Fax: +39 06 32 92 397 - Mail: info@fiscocsen.it info@cSEN.it

Internet www.cSEN.it www.fiscocsen.it



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;		associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
Articolo 5 Struttura del Registro 1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.	Dopo “che svolgono attività sportiva, compresa” aggiungere ,in modalità anche alternativa,	Articolo 5 Struttura del Registro 1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa, in modalità anche alternativa, l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
	Dopo l'articolo 14 aggiungere Articolo 14 bis 1. Nei casi in cui un'associazione riconosciuta o una fondazione sia già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361 del 2000, il notaio che riceve il verbale dell'organo competente, attestante la decisione di iscriversi al RUNTS, deve verificare le condizioni previste dall'art. 14 del presente Decreto, specificando in quale registro delle persone giuridiche l'ente sia iscritto, provvedendo, quindi, entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto, al deposito della documentazione presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6. 2. Una volta che l'ente è iscritto nel Registro, la personalità giuridica acquisita sulla base del DPR n. 361 del 2000 è sospesa. Tale sospensione non determina la perdita della stessa bensì l'inapplicabilità delle relative disposizioni, comprese quelle inerenti alle autorità vigilanti	Articolo 14 bis 1. Nei casi in cui un'associazione riconosciuta o una fondazione sia già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361 del 2000, il notaio che riceve il verbale dell'organo competente, attestante la decisione di iscriversi al RUNTS, deve verificare le condizioni previste dall'art. 14 del presente Decreto, specificando in quale registro delle persone giuridiche l'ente sia iscritto, provvedendo, quindi, entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto, al deposito della documentazione presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6. 2. Una volta che l'ente è iscritto nel Registro, la personalità giuridica acquisita sulla base del DPR n. 361 del 2000 è sospesa. Tale sospensione non determina la perdita della stessa bensì l'inapplicabilità delle relative disposizioni, comprese quelle inerenti alle autorità vigilanti sull'istituto della personalità giuridica.



**FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)**

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

	sull'istituto della personalità giuridica. 3. Nel caso in cui il notaio che abbia ricevuto l'atto non ritenga sussistere le condizioni previste dal presente Decreto, si applicano le procedure previste dal decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il notaio, in tal caso, comunica ai fondatori o amministratori l'assenza di tali condizioni ed essi, oltre agli associati, possono, nei 30 gg successivi al ricevimento della comunicazione, richiedere l'iscrizione al registro, allegando la documentazione prescritta. Entro 60 gg il competente ufficio del Dipartimento per lo sport può richiedere di rettificare o integrare la documentazione o l'istanza, oppure comunicare i motivi ostativi all'iscrizione. In assenza di un provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata. 4. Nel caso in cui l'Ente Sportivo Dilettantistico che abbia acquisito la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 7 del presente Decreto, perda, in un dato momento, la qualifica dilettantistica, posto che la personalità giuridica prevista dallo stesso articolo 7 risulta valida solo per coloro che acquisiscono tale qualifica attraverso l'iscrizione al Registro, perdono la personalità giuridica, acquisita con le modalità previste dall'articolo 14, e, nel caso in cui esse avessero acquisito la personalità giuridica sulla base del DPR n. 361 del 2000, cessa la sospensione degli effetti di quest'ultima con la contestuale applicazione delle relative disposizioni.	3. Nel caso in cui il notaio che abbia ricevuto l'atto non ritenga sussistere le condizioni previste dal presente Decreto, si applicano le procedure previste dal decreto n. 106 del 15 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il notaio, in tal caso, comunica ai fondatori o amministratori l'assenza di tali condizioni ed essi, oltre agli associati, possono, nei 30 gg successivi al ricevimento della comunicazione, richiedere l'iscrizione al registro, allegando la documentazione prescritta. Entro 60 gg il competente ufficio del Dipartimento per lo sport può richiedere di rettificare o integrare la documentazione o l'istanza, oppure comunicare i motivi ostativi all'iscrizione. In assenza di un provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata. 4. Nel caso in cui l'Ente Sportivo Dilettantistico che abbia acquisito la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 7 del presente Decreto, perda, in un dato momento, la qualifica dilettantistica, posto che la personalità giuridica prevista dallo stesso articolo 7 risulta valida solo per coloro che acquisiscono tale qualifica attraverso l'iscrizione al Registro, perdono la personalità giuridica, acquisita con le modalità previste dall'articolo 14, e, nel caso in cui esse avessero acquisito la personalità giuridica sulla base del DPR n. 361 del 2000, cessa la sospensione degli effetti di quest'ultima con la contestuale applicazione delle relative disposizioni.
--	--	--



FiscoCSEN – Portale fiscale informativo per gli Affiliati al CSEN
(Centro Sportivo Educativo Nazionale)

Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI – RETE ASSOCIATIVA del Terzo Settore

Proposta Modifiche all'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917

21

- Al **Comma 1** aggiungere la **lettera m-bis**)
m-bis). Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i compensi occasionali e i premi erogati a soggetti definiti sportivi amatori, ai sensi dell'articolo 29 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, anche in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

Proposta Modifiche all'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917

- Aggiungere il **comma 2-bis**)
2-bis). Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi, di cui alla lettera m-bis) del comma 1 dell'articolo 67, non concorrono a formare il reddito del soggetto sportivo amatore percipiente per un importo non superiore, nel periodo d'imposta, complessivamente a 5.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.